Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 12 - 2020

Verona, 23 dicembre 2020

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI - Sospensione verifiche di responsabile tecnico.....3
AMBIENTE – Aggiornamento norme RAEE, pile, discariche, veicoli fuori uso.....3

NEWS SICUREZZA

EMERGENZA COVID 19 – D.L. 158 del 2.12.2020 e DPCM 3.12.2020, ulteriori misure per il contenimento del contagio.....4
EMERGENZA COVID 19 - Cittadini Italiani in rientro dall'estero e cittadini stranieri in Italia.....6
EMERGENZA COVID 19 - Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo.....6
EMERGENZA COVID 19 – Ordinanza Regione Veneto n. 167, ulteriori misure.....9
EMERGENZA COVID 19 - Ordinanza Regione Veneto, limitazioni spostamenti dalle ore 14.....11
EMERGENZA COVID-19 – Prevenzione del contagio durante il periodo festivo.....12
EMERGENZA COVID 19 – Misure anti covid Gran Bretagna e Irlanda del Nord.....13
SICUREZZA LAVORO/ INAIL - Riduzione del tasso medio per prevenzione - anno 2021 (OT 23), guida alla compilazione, modulistica, scadenze.....14
SICUREZZA LAVORO - Incentivi economici bando ISI INAIL 2020.....15
SICUREZZA LAVORO - Aggiornamento PAF - Portale Agenti Fisici – Microclima.....16

NEWS SALUTE SUL LAVORO

EMERGENZA COVID 19 – Azienda Ulss 9 Scaligera, accesso ai punti tampone.....16
EMERGENZA COVID 19 - Gestione domiciliare, circolari Ministero Salute.....18
EMERGENZA COVID 19 - Richieste di attestazioni di negativizzazione, fine isolamento, quarantena scolastica, esito tampone.....19

NEWS AREA TECNICA

MARCATURA CE - Compatibilità elettromagnetica: seconda modifica dell'elenco dei riferimenti delle norme armonizzate (Decisione n. 2020/1630).....19
MARCATURA CE - Prodotti da costruzione.....20

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO - INAIL, Fibre Artificiali Vetrose – FAV.....20

Sono inoltre disponibili sul nostro sito www.apiverona.it gli atti dei seguenti convegni:

CONVEGNO WEBINAR 04.12.2020 10.00-11.30 "L'ALLEGATO VIII DEL CLP ED IL NUOVO CODICE UFI: GLI OBBLIGHI PER LE AZIENDE CHE IMMETTONO NEL MERCATO MISCELE PERICOLOSE"

CONVEGNO WEBINAR 16.12.2020 10.00-12.00 "DATABASE SCIP, IL NUOVO OBBLIGO DI NOTIFICA DELLE SOSTANZE PERICOLOSE CONTENUTE IN ARTICOLI E PRODOTTI FINITI"

ALBO GESTORI AMBIENTALI - Sospensione delle verifiche di responsabile tecnico
https://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-sospensione-delle-verifiche-di-responsabile-tecnico/

L'Albo Gestori Ambientali ha disposto la sospensione delle verifiche d'idoneità per il ruolo di Responsabile Tecnico programmate per il periodo di efficacia del DPCM del 3 dicembre 2020 (pertanto fino al 15 gennaio 2021).

AMBIENTE – Aggiornamento normativa RAEE, pile ed accumulatori, discariche, veicoli fuori uso
https://www.apiverona.it/ambiente-aggiornamento-normativa-raee-pile-ed-accumulatori-discariche-veicoli-fuori-uso/

RAEE, PILE E ACCUMULATORI
Con la pubblicazione del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 118 recante "Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" (G. U. n. 227 del 12/09/2020), sono stati modificati sia il D.Lgs. n. 49/2014 (di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiatureelettriche ed elettroniche – RAEE), sia il D.Lgs.n.188/2008 (di attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti).

Nel D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49 vengono stabilite nuove dinamiche per i flussi informativi, viene definita la procedura per i sistemi collettivi di nuova costituzione e viene stabilito che Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico sia a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del nuovo decreto legislativo (e quindi prima del 27 settembre 2020). Viene anche prevista la possibilità di prestare garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti (nuovo Art. 24 -bis Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico).

Nel D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 vengono invece definite le tempistiche per la trasmissione alla Commissione europea dei dati e delle informazioni sui livelli di riciclaggio raggiunti e sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio.
Si riduce, in particolare, da tre anni a uno la periodicità con cui il Ministero Ambiente deve inviare alla Commissione UE la relazione contenente informazioni, comprese stime circonstanziate sulle quantità, in peso, delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) raccolti separatamente ed esportati, nonché informazioni relative alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori.

VEICOLI FUORI USO
Con la pubblicazione del D.Lgs. 119/2020 si vuole promuovere e semplificare il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambi, individuare misure per incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione, riducendo lo smaltimento o il recupero energetico solo alle parti non riciclabili. Inoltre, si punta a rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento (G. U. n. 227 del 12/09/2020).

Il nuovo decreto prevede quindi importanti novità nel settore relativo alla gestione dei veicoli fuori uso, tra le quali si segnalano:

- l'introduzione del comma 1-bis dopo il comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 209/2003, il quale prevede che: "1-bis. Il veicolo destinato alla demolizione ed accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, è gestito dal predetti soggetti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera bb) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, conformemente all'art. 6, comma 8-bis, ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato". Attraverso quindi l'introduzione del comma 1-bis, il provvedimento chiarisce che il veicolo accettato dal concessionario, con i documenti necessaria alla radiazione dal PRA, dev'essere gestito in regime di "deposito temporaneo" ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta
- la modifica dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 209/2003 il quale ora prevede che le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso debbano essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta anche in caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora cancellato dal PRA
- la modifica dell'art. 7, comma 2-bis del decreto legislativo 209/2003 che introduce l'obbligo di pesatura del veicolo fuori uso all'ingresso del centro di raccolta.

DISCARICHE

Con la pubblicazione del D.Lgs. 121/2020, (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", viene introdotta una nuova disciplina organica in materia di conferimento di rifiuti in discarica, apportando modifiche al D.L.vo 13 gennaio 2003, n. 36.

In particolare, si prevede la progressiva riduzione del ricorso alla discarica, fino a raggiungere l'obiettivo di un conferimento non superiore al 10% dei rifiuti urbani al 2035, nuovi e uniformi metodi di calcolo per misurare il raggiungimento degli obiettivi, nonché il divieto di collocare in discarica rifiuti provenienti da raccolta differenziata e destinati al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo, o comunque (a partire dal 2030) idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo.

NEWS SICUREZZA

EMERGENZA COVID 19 – D.L. 158 del 2.12.2020 e DPCM 3.12.2020, ulteriori misure per il contenimento del contagio

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-decreto-legge-158-del-2-dicembre-2020-e-dpcm-3-dicembre-2020-ulteriori-misure-per-il-contenimento-del-contagio/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 03 dicembre 2020 il DPCM 3 dicembre 2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

A) DPCM 3 DICEMBRE 2020

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 03 dicembre 2020 il DPCM 3 dicembre 2020 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*"

Le disposizioni del presente DPCM **si applicano dalla data del 4 dicembre 2020,** in sostituzione di quelle del DPCM 3 novembre 2020, **e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021.**

Il nuovo DPCM prevede le seguenti limitazioni agli spostamenti:

•**dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021** sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi

•**dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021** e' vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome

•**nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021** è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute

•

E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

Il nuovo DPCM conferma la disciplina di differenziazione delle misure di contenimento per l'emergenza covid, in funzione dei livelli di rischio, su base regionale, con la suddivisione nelle tre aree di criticità gialla, arancione e rossa.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività produttive non ci sono modifiche; infatti l'art. 4 del DPCM 3 dicembre 2020 ribadisce che le stesse proseguono e devono applicare i protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica), con la raccomandazione in merito all'utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile.

Si segnala, inoltre, l'art. 1, comma 10 lettera s) "*Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza,* ***nonché l'attività formativa in presenza, ove necessaria, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio****, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL".* Pertanto si comunica che a far data da oggi, 4 dicembre 2020, la nuova disposizione consente l'avvio o la ripartenza delle attività di stage e tirocinio, sia curricolare che extracurricolare, nonchè delle attività di laboratorio, nel rispetto delle misure sopra richiamate, ferma restando la sospensione delle altre attività formative in presenza. La disposizione si applica a tutte le tipologie di attività formative o di politica attiva del lavoro, anche individuali, relative all'offerta regionale siano esse a finanziamento che a riconoscimento. Si conferma inoltre la sospensione anche delle attività in presenza di formazione continua ai sensi dell'art. 4, che rimanda chiaramente al Protocollo del 24 aprile 2020, senza le potenziali ambiguità della formulazione del DPCM 3 novembre 2020.

B) DECRETO-LEGGE 02 DICEMBRE 2020, N. 158

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 02 dicembre 2020 il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n. 158 recante "*Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19".*

Il provvedimento, in vigore dal 3 dicembre c.a., contiene "Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale". In particolare:

•introduce delle modifiche alla disciplina sulla vigenza temporale dei DPCM, estendendo il limite massimo di vigenza dei singoli decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che attuano le norme emergenziali, portandoli da 30 a 50 giorni.

•anticipa i divieti di spostamenti tra Regioni diverse e tra comuni ripresi e confermati con il DPCM 3 dicembre 2020
•stabilisce con riguardo all'intero territorio nazionale che nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i DPCM di cui all'articolo 2 del D.L.19/2020 convertito con L.35/2020 (ossia decreti di attuazione di misure di contenimento) possano prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure di limitazione ex art. 1 c.2 del medesimo decreto (quindi misure di limitazione alla circolazione delle persone, chiusura al pubblico di strade urbane, parchi ecc, misure di quarantena per soggetti che entrano nel territorio nazionale, ecc).

EMERGENZA COVID 19 - Cittadini Italiani in rientro dall'estero e cittadini stranieri in Italia
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-cittadini-italiani-in-rientro-dallestero-e-cittadini-stranieri-in-italia-2/

Fonte Ministero Esteri aggiornamento 09/12/2020

Considerato l'aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, la Farnesina raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all'estero se non per ragioni strettamente necessarie.
Si fa altresì presente che considerato l'alto numero dei contagi in molti Paesi europei, non si possono escludere future ulteriori restrizioni agli spostamenti che rischierebbero di complicare eventuali rientri in Italia.
Analoghe problematiche di rimpatrio potrebbero verificarsi, con incidenza ben più grave, in caso di viaggi verso destinazioni extra-UE. Si ricorda che è disponibile all'indirizzo: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/ un questionario interattivo per verificare la normativa italiana in vigore in merito agli spostamenti da/per l'estero.

DPCM 3 DICEMBRE 2020

VAI al QUESTIONARIO INFORMATIVO

- AUTODICHIARAZIONE IN CASO DI ENTRATA IN ITALIA DALL'ESTERO: **MODELLO**
- NORMATIVA ANTI-COVID PER RIENTRO DALL'ESTERO: **ALLEGATO ALL'AUTODICHIARAZIONE**
- SELBSTERKLÄRUNG FÜR DIE EINREISE NACH ITALIEN: FORMULAR - *(traduzione a cura della Prefettura di Bolzano)*
- ANTI-COVID-GESETZGEBUNG BEI RÜCKKEHR AUS DEM AUSLAND: ANLAGE SELBSTERKLÄRUNG - *(traduzione a cura della Prefettura di Bolzano)*

EMERGENZA COVID 19 - Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo-2/

Il Dpcm 3 novembre 2020 ha individuato tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive. Il dpcm 3 dicembre 2020 ha confermato tale impostazione. Di seguito le faq relative alle restrizioni in vigore fino al prossimo 20 dicembre.

In base alla Ordinanza del Ministro della salute dell'11 dicembre 2020, sono ricomprese:
•nell'area gialla: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto
•nell'area arancione: Abruzzo, Campania, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d'Aosta
•nell'area rossa: (nessuna Regione)

FAQ relative alle specifiche disposizioni delle tre aree

Cliccando sulla mappa sul sito ministeriale è possibile visualizzare le FAQ (in corso di aggiornamento in seguito all'entrata in vigore del Dpcm 03/12/2020) relative alle specifiche disposizioni delle tre aree (area gialla, area arancione, area rossa).
La sezione faq, inclusa la mappa esemplificativa, tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali.
Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

Faq specifiche per il periodo 21 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021

Il dpcm del 3 dicembre 2020 prevede che, nonostante i divieti, dal 21 dicembre al 6 gennaio si possa comunque far rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Cosa si intende con questi tre termini?

- *Residenza*

La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.

- *Domicilio*

Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.

- *Abitazione*

Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell'applicazione del dpcm, dunque, l'abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuati, anche se limitati, durante l'anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze. Per fare un ulteriore esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi.

Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a, anche dopo il 21 dicembre, per trascorrere insieme le feste?

Sarà possibile se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l'abitazione, definite nei sensi di cui alla FAQ precedente.

Le regole su spostamenti, aperture dei negozi, ristoranti etc. saranno valide per tutti, a prescindere dal "colore" dell'area in cui si vive o si trovano il negozio o il ristorante?

No, rimangono valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla.

In quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021?

Premesso che dalle 22 alle 5 (e fino alle 7, il 1° gennaio 2021) è vietato ogni spostamento, se non per motivi di lavoro, salute o necessità, le regole da seguire per recarsi nelle seconde case sono le seguenti:

- in area gialla e arancione, se la seconda casa si trova nello stesso comune, ci si potrà sempre andare (negli orari già precisati);
- esclusivamente in area gialla, se la seconda casa è nella stessa regione, ma in un diverso comune, ci si potrà andare per tutto il periodo 21/12-6/1, ad eccezione dei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021.

Il mio coniuge/partner si trasferirà nella nostra seconda casa, in un'altra regione, entro il 20 dicembre. Potrò raggiungerlo/a tra il 21 dicembre e il 6 gennaio? E nel caso in cui con lui/lei si spostassero nella seconda casa anche i nostri figli minori, potrei raggiungerli?
La risposta è "no" per entrambe le domande. Il dpcm prevede il divieto di recarsi nelle seconde case in un'altra regione dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Il divieto vale anche per le seconde case che si trovino in un altro comune, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021. Pertanto, nell'esempio indicato (seconda casa in una regione diversa), se si intende trascorrere insieme le feste sarà necessario trovarsi nello stesso luogo entro il 20 dicembre 2020.
Naturalmente, lo spostamento verso la seconda casa fuori in una regione diversa da quella di residenza o abituale domicilio è consentito soltanto a condizione che la seconda casa non si trovi in regioni, che, alla data del 20 dicembre, si trovino in zona arancione o rossa. In questi casi, infatti, permangono i divieti di entrate nei territori regionali (articoli 2 e 3 dpcm 3 dicembre).

Io e la mia famiglia ci trasferiremo nella nostra seconda casa, in un'altra regione, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella regione di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro entro il 6 gennaio?
No. Gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono consentiti soltanto entro il 20 dicembre e dopo il 7 gennaio e comunque esclusivamente se il luogo di partenza e quello di destinazione si trovano entrambi in area gialla.
Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un'altra regione, nello stesso periodo.

I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli per le feste?
Gli spostamenti per fare visita o per andare a vivere per qualche giorno con parenti o amici, inclusi i propri genitori, saranno possibili per tutti solo se ci si muove da un luogo in area gialla a un altro luogo in area gialla, esclusivamente fino al 20 dicembre 2020 e a partire dal 7 gennaio 2021.
Nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, questi spostamenti saranno consentiti, sempre esclusivamente tra luoghi in area gialla, solo se si ha la residenza o il domicilio o la propria abitazione nella regione/provincia autonoma di destinazione. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio sarà comunque possibile spostarsi solo all'interno del proprio comune.
In ogni caso, sarà possibile spostarsi tra comuni/province/regioni diversi per motivi di lavoro, necessità o salute.

I genitori separati/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni/regioni diverse o all'estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l'altro genitore?
Sì, come già precisato, questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da "necessità", pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per l'estero, è comunque necessario consultare l'apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare.

Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro comune/regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche dal 21 dicembre al 6 gennaio? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?
Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione.
Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l'assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori che abitualmente egli già assiste.

In base al nuovo dpcm è consentito andare in un altro comune o in un'altra regione per turismo?
Gli spostamenti per turismo all'interno del territorio nazionale sono consentiti, e comunque esclusivamente con partenza e destinazione in area gialla, se la partenza avviene entro il 20 dicembre 2020 o dal 7 gennaio 2021. Non sono consentiti spostamenti extraregionali per turismo in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio.

In caso di accertamento di una violazione alle prescrizioni dei dpcm che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?
La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all'Autorità competente indicata dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall'agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Posso andare a trovare un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da solo, per alleviare la sua solitudine durante le feste, in deroga alle limitazioni di spostamento previste dal dpcm?
No. Di norma, lo stato di necessità si configura solo rispetto a persone non autosufficienti che, perciò, hanno bisogno di essere continuativamente assistite. In generale, dunque, non integra una situazione di necessità quella di alleviare la solitudine di persone sole, ma autosufficienti.
Più in generale va chiarito che la valutazione circa l'eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all'Autorità competente indicata dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall'agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Aggiornamenti FAQ al link

http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#FAQ1

EMERGENZA COVID 19 – Ordinanza Regione Veneto n. 167, ulteriori misure

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-ordinanza-regione-veneto-n-167-del-10-dicembre-ulteriori-misure/

Pubblicata sul Bur n. 191 del 10 dicembre 2020 l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 10 dicembre 2020 contenente ulteriori misure di contenimento dell'emergenza COVID-19.

La presente ordinanza ha effetto dal 12 dicembre al 15 gennaio 2021; si segnalano in particolare le seguenti misure:

A. **Misure relative al comportamento personale**
1. Al di fuori dell'abitazione, è obbligatorio l'uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per la pratica del fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza interpersonale minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni maggiormente restrittive. Resta altresì obbligatorio l'utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.

2. L'attività sportiva o motoria e le passeggiate all'aperto sono effettuate presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche purché comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti che risiedono o dimorano in tali aree.

3. È fortemente raccomandato di non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio se non per necessità o motivi di lavoro.

B. **Misure per gli esercizi di commercio al dettaglio**

1. L'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.

2. In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio su area fissa regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali, singoli o inseriti in parchi commerciali o complessi commerciali, valgono i seguenti limiti di compresenza di persone, fermo il rispetto in ogni caso dei protocolli e delle linee guida vigenti in materia di commercio al dettaglio in area fissa:

- per i locali con una superficie fino a quaranta metri quadri è consentito l'accesso ad un solo cliente per volta;
- per i locali con una superficie superiore a quaranta metri quadri è consentito l'accesso di un cliente ogni venti metri quadri.

3. È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- nel caso di mercati all'aperto, ove possibile, una perimetrazione o altra forma di delimitazione, anche mediante cartelli, tale da convogliare l'accesso e l'uscita dei consumatori, possibilmente, verso uno specifico varco che consenta un controllo sulle presenze e la prevenzione di affollamenti e assembramenti. In ogni caso si raccomanda che i gestori dei singoli banchi, ove possibile, evitino il formarsi di assembramenti;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020.

4. Tutti i punti vendita devono esporre all'ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed impedire l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.

C. **Misure per gli esercizi di ristorazione e simili**

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 11 alle 15, prioritariamente occupando i posti a sedere, ove presenti, sia all'interno che all'esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale. Dalle ore 15 alla chiusura l'attività si svolge solo a favore di avventori regolarmente seduti nei posti interni ed esterni del locale. Vanno in ogni caso rispettate le Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni anche relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro. La mascherina va utilizzata sia in piedi che seduti, anche durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione. Non possono essere collocati più di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso dell'obbligo di distanziamento di un metro.

2. I servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) devono esporre all'ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed evitare l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.
3. La consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell'esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da consumare nell'immediatezza dell'asporto.
4. La vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.
5. È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni preferibilmente dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

D. **Misure riguardanti i medici di medicina generale**
I medici di medicina generale operanti in Regione del Veneto applicano obbligatoriamente le disposizioni, ad essi relative, del protocollo approvato dal Comitato regionale della medicina generale in data 30.10.2020. Le Aziende Ulss applicano obbligatoriamente, per quanto di competenza, il suddetto protocollo. La disposizione della misura della quarantena (prevista dai primi due interlinea del punto 2) del protocollo del 30.10.2020) per il caso di esito positivo del tampone rapido sostituisce la disposizione del SISP-Servizio di igiene e sanità pubblica e vale, senza soluzione di continuità rispetto alle disposizioni adottate dopo il 4.12.2020, agli effetti, tra l'altro, sanzionatori, della previsione di cui all'art. 1, comma 6 e 7 del decreto legge 33 del 2020, nonché agli effetti del regime lavorativo.

E. **Misure relative ai pediatri di libera scelta**
I Pediatri di Libera Scelta applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui al protocollo approvato il 19.11.2020. Le Aziende Ulss applicano obbligatoriamente, per quanto di competenza, il suddetto protocollo. La disposizione della quarantena da parte del pediatra di libera scelta adottata in conformità al protocollo vale agli effetti dell'art. 1, commi 6 e 7, d.l. 33/20 con ogni conseguenza sul piano sanzionatorio e con sostituzione, senza soluzione di continuità rispetto alle disposizioni adottate dopo il 4.12.2020, di provvedimenti dei servizi di igiene e salute pubblica del Servizio Sanitario Regionale e ad ogni altro effetto giuridicamente rilevante.

EMERGENZA COVID 19 - Ordinanza Regione Veneto,limitazioni agli spostamenti dalle ore 14
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-ordinanza-regione-venetolimitazioni-agli-spostamenti-dalle-ore-14-per-il-periodo-dal-19-dicembre-p-v-fino-al-6-gennaio-2021/

Nota di aggiornamento del 18.12.2020: l'ordinanza restrittiva della Regione Veneto, resta in vigore fino al 23 dicembre 2020 compreso (non sino al 6 gennaio 2021, come inizialmente previsto).
Pubblicata sul Bur n. 195 del 17 dicembre 2020 l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 169 del 17 dicembre 2020 recante ulteriori misure di contenimento da virus COVID-19.
Il provvedimento contiene le seguenti disposizioni:

A) Misure relative allo spostamento individuale

1. Spostamenti tra comuni del Veneto
Dal 19 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l'abitazione. Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale.

2. Servizi alla persona
E' sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire di servizi alla persona (lavanderia, acconciatura, estetista, ecc.).
3. Spostamenti verso ristoranti
I ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo;
4. Spostamento relativo a minori
Sono sempre possibili gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé. E' sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori.
5. Spostamento per matrimoni e funerali
E' sempre possibile lo spostamento tra comuni per partecipare a matrimoni e funerali, da svolgere nel rispetto delle linee guida.
6. Spostamenti per accesso a trasporto collettivo (aerei, treni, navigazione, pulman, ecc.).
E' sempre possibile lo spostamento da e per stazioni di trasporto pubblico per esigenze proprie di viaggio e per accompagnamento di altri soggetti.
7. Spostamento verso la seconda casa
E' sempre possibile il raggiungimento della seconda casa.
8. Spostamenti dei soggetti in soggiorno turistico
Per i soggetti che si trovano in albergo, seconda casa o simili, il comune di "riferimento" dal cui territorio operano le limitazioni è quello in cui si trovano l'albergo, seconda casa o simili.
9. Orario raccomandato di accesso agli esercizi commerciali e ai servizi
Per ridurre i contatti e contenere gli assembramenti, si fa forte raccomandazione affinchè l'accesso agli esercizi commerciali e ai servizi del comune di residenza o dimora avvenga dopo le ore 14.
10. Autocertificazione
Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell'autocertificazione conforme al modello statale reperibile al link https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf e da esibire all'organo di controllo. La mancata esibizione dell'autocertificazione determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di legge.

EMERGENZA COVID-19 – Prevenzione del contagio durante il periodo festivo
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-prevenzione-del-contagio-durante-il-periodo-festivo/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 313 del 18.12.20 il DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172 contenente "*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19".* Il nuovo decreto legge è in vigore dal 19 dicembre c.a. e, ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, in materia di spostamenti all'interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, stabilisce quanto segue:

1) **dal 21 al 23 dicembre** si mantiene l'assetto stabilito con l'ultimo DPCM del 3 dicembre 2020 che prevede il divieto di spostamento tra regioni salvo per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza abituale, oppure per comprovate motivazioni (necessità, lavoro, salute, ecc.) e il coprifuoco dalle 22 alle 5;

2) nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, **(quindi nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio)**, sull'intero territorio nazionale, saranno in vigore le regole relative alle cosiddette **"zone rosse"**, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto; ciò significa che si esce solo per motivi di lavoro, necessità e salute.
3) **nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021**, sull'intero territorio nazionale, saranno in vigore le regole relative alle cosiddette **"zone arancioni"**, che prevedono la **libera circolazione dentro i Comuni** e il coprifuoco dalle 22 alle 5. Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Rispetto a quanto sopra è prevista una eccezione: oltre agli spostamenti già consentiti, **nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione.** Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. Lo spostamento dev'essere comunque motivato con l'autocertificazione. **Link autocertificazione**

Per quanto riguarda la **Regione Veneto,** si ricorda quanto previsto dalla recente Ordinanza n. 169/2020 che dispone **limitazioni agli spostamenti tra Comuni dalle ore 14**
Nota di aggiornamento 18.12.2020: l'ordinanza restrittiva della Regione Veneto, resta in vigore fino al 23 dicembre 2020 compreso (non fino al 6 gennaio 2021, come inizialmente previsto).
Link al provvedimento di limitazione agli spostamenti in vigore per la Regione Veneto
Link alle regole delle zone gialle, arancioni e rosse
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638

EMERGENZA COVID 19 – Limitazione e misure anti covid in relazione a Gran Bretagna e Irlanda del Nord
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-limitazione-e-misure-anti-covid-in-relazione-a-gran-bretagna-e-irlanda-del-nord/

Pubblicata **l'ordinanza del Ministero della Salute 20 dicembre 2020** contenente ulteriori misure di contenimento del COVID-19 (G.U. Serie Generale , n. 315 del 20 dicembre 2020).

Con tale provvedimento, valida fino al 6 gennaio 2021, viene interdetto il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord: sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.

Si segnala inoltre **l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 171 del 21 dicembre 2020** (Bur n. 197 del 21 dicembre 2020), valida fino al 6 gennaio 2021, contenente misure relative ai soggetti che sono entrati o che entrano nel territorio veneto provenendo direttamente o indirettamente dal territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in attuazione dell'ordinanza suddetta del Ministro della Salute del 20.12.2020.

Le persone che si trovano nel territorio veneto e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi mediante tampone presso l'aeroporto di arrivo o recandosi immediatamente presso i punti tampone allestiti dalle aziende sanitarie locali e individuati nel sito della Regione del Veneto al link https://www.regione.veneto.it/web/sanita/covid19-dove-fare-tampone, rimanendo in isolamento fiduciario fino ad esito negativo del test e anche successivamente, in caso di insorgenza di sintomi sospetti fino a nuovo test con esito negativo.

In caso di esito positivo del test, la struttura che accerta la positività richiede la sequenziazione del virus al competente laboratorio. I dipartimenti di prevenzione delle Aziende Ulss verificano se sono stati rilevati casi di positività nei confronti di soggetti che hanno soggiornato nel mese precedente alla presente ordinanza in Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ai fini della sequenziazione del virus presso il competente laboratorio.

I soggetti che nel mese precedente alla presente ordinanza hanno soggiornato in *Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e che hanno effettuato test con esito positivo* segnalano immediatamente tale esito ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende Ulss di riferimento, ai fini della sequenziazione del virus. Al fine di verificare se la variante del virus riscontrata in Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si è già diffusa nel territorio veneto, i dipartimenti provvedono ad identificare un campione di test con esito positivo riscontrati nel mese precedente alla presente ordinanza per la successiva sequenziazione da parte del laboratorio competente.

SICUREZZA LAVORO/ INAIL - Riduzione del tasso medio per prevenzione - anno 2021 (OT 23), guida alla compilazione, modulistica, scadenze
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-inail-riduzione-del-tasso-medio-per-prevenzione-anno-2021-ot-23-guida-alla-compilazione-modulistica-scadenze/

Fonte www.inail.it

Con una nota del 24 novembre Inail ricorda l'istanza per la riduzione del tasso medio di tariffa che le aziende possono richiedere in caso di interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro aggiuntivi a quelli già previsti dalla normativa.

Entro il 1° marzo 2021 deve essere inoltrata l'istanza per la riduzione del tasso medio per interventi prevenzionali realizzati nell'anno 2020. Pertanto la scadenza per l'invio delle domande è il 1° marzo 2021. Il provvedimento di accettazione verrà comunicato da Inail entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.

Le aziende che realizzano interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.
Per accedere alla riduzione, l'azienda deve presentare un'apposita istanza, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione servizi online disponibile sul portale, entro il termine del 1° marzo 2021 indicando gli interventi prevenzionali realizzati nell'anno 2020, unitamente alla documentazione probante richiesta dall'Istituto.

Informazioni più dettagliate sono disponibili nella sezione dedicata all'oscillazione del tasso medio per prevenzione e alla modulistica correlata.

Si rammenta, inoltre, che dal 1° ottobre 2021 l'accesso ai servizi in rete e online dell'Inail è possibile solo per gli utenti in possesso di Spid, Cns o Cie, come stabilito dall'art. 24, co. 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla l. 120/2020. Dal 1° ottobre 2021 non è, pertanto, più possibile utilizzare le credenziali di accesso finora rilasciate dall'Inail (utenza e password).

SICUREZZA LAVORO - Incentivi economici bando ISI INAIL 2020

https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-incentivi-economici-bando-isi-inail-2020/

Reso disponibile l'avviso pubblico per il Bando Isi/Inail 2020; il presente Avviso ha l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti. Si tratta di finanziamenti a fondo perduto INAIL a tasso zero per chi realizza progetti di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e per la bonifica dell'amianto.

Destinatari dei finanziamenti:
L'iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli Enti del terzo settore, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; queste ultime destinatarie dell'iniziativa ISI agricoltura 2019-2020, pubblicata il 6 luglio 2020.

Progetti ammessi a finanziamento:
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 4 Assi di finanziamento:

- Progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4

Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti:
Le risorse finanziarie destinate dall'Inail, ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

Di tale ripartizione è data evidenza nell'allegato "Isi 2020 – risorse economiche" che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA, come di seguito riportato. Per gli Assi 1, 2 e 3 il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell'IVA, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto.

Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di Euro 5.000,00 ed un massimo di Euro 130.000,00. Il limite minimo di spesa non è previsto per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Per i progetti di cui all'asse 4 il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell'IVA, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di Euro 2.000,00 ed un massimo di Euro 50.000,00.

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda:
Sul portale Inail - nella sezione Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l'acquisizione dell'ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento "Regole Tecniche".

Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l'apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell'Avviso Isi 2020, entro il 26 febbraio 2021.

SICUREZZA LAVORO - Aggiornamento PAF - Portale Agenti Fisici – Microclima
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-aggiornamento-paf-portale-agenti-fisici-microclima/

Si segnala che sul PAF – Portale Agenti Fisici, accessibile al seguente link: https://www.portaleagentifisici.it/index.php?lg=IT, sono disponibili contenuti e informazioni aggiornate sui rischi derivanti da esposizione a Radiazioni, Campi Elettromagnetici, Rumore, Vibrazioni, Atmosfere Iperbariche e *Microclima*.

Proprio per quest'ultimo è in corso *una indagine per rilevare la percezione e la conoscenza degli effetti del caldo negli ambienti di lavoro al fine di individuare strategie di intervento per ridurre il rischio da caldo in vari ambiti occupazionali.* L'indagine è rivolta a tutti i lavoratori senza restrizione di categoria e si può compilare online accedendo all'apposito link entro la fine di settembre 2020 (progetto Worklimate - https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_documentazione.php).

NEWS SALUTE SUL LAVORO

EMERGENZA COVID 19 – Azienda Ulss 9 Scaligera, accesso ai punti tampone
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-azienda-ulss-9-scaligera-accesso-ai-punti-tampone-2/

Fonte www.aulss9.veneto.it

Aggiornato al 16 dicembre c.a. il sito dell'Azienda Ulss 9 Scaligera per quanto riguarda l'accesso ai tamponi. **Ecco cosa fare:**

1. In caso di malattia (come ad esempio tosse o febbre oltre i 37.5°) **è necessario contattare il proprio pediatra di libera scelta o il proprio medico di medicina generale** che deciderà se è il caso di eseguire o meno il tampone per la ricerca del virus Sars-CoV-2.
2. Se sussiste l'indicazione, **il medico può decidere di effettuare il tampone direttamente presso il proprio ambulatorio**.
3. Il medico o il pediatra possono, in alternativa, decidere di rilasciare l'**impegnativa** all'interessato.

4. L'utente può accedere ai punti tampone:
- recandosi direttamente con l'impegnativa nelle varie sedi nei giorni e orari sotto riportati
- previa prenotazione tramite link dedicato, che consente un accesso più agevolato

In ogni caso devono sempre essere rispettate le misure previste per evitare gli assembramenti.
ACCESSO DIRETTO

Punto Tamponi	**Sede**	**Orario (l'accettazione chiude mezz'ora prima dell'orario indicato)**	**Giorni di apertura**
Marzana	**Centro Polifunzionale di Marzana**	**H24 (esclusa ogni giorno fascia oraria 6.00-7.00)**	**dal lunedì alla domenica**
Bussolengo	**presso l'ex LIDL di Via Verona 4**	**ore 7.00-19.00**	**dal lunedì alla domenica**
San Bonifacio	**Ospedale di San Bonifacio (piano terra, aula 1)**	**ore 7.00-19.00**	**dal lunedì al venerdì**
Legnago	**presso l'ex LIDL di Via del Pontiere 19**	**ore 7.00-19.00**	**dal lunedì alla domenica**
Verona	**Fiera di Verona – padiglione 10, ingresso E**	**ore 7.00-19.00**	**dal lunedì a domenica**
Isola della Scala	**Centro Polifunzionale di Isola della Scala**	**ore 9.00-17.00**	**lunedì mercoledì e venerdì**
		ore 13.00-21.00	**martedì giovedì e sabato**
Malcesine	**Ospedale riabilitativo di Malcesine**	**ore 8.00-14.00**	**dal lunedì al sabato**
Caprino Veronese drive-in	**presso Impianti Sportivi – via Primo Maggio**	**ore 7.00-19.00**	**dal lunedì alla domenica**
Roncà drive-in	**presso Impianti Sportivi – via Santa Maria 2**	**ore 8.00-14.00**	**dal lunedì al sabato**

E' possibile prenotare i tamponi anche presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

ACCESSO CON REGISTRAZIONE
È possibile effettuare la **registrazione on-line,** che consentirà un accesso più agevolato.
Si raccomanda di riportare nella schermata il numero di cellulare e l'indirizzo e-mail, per ricevere il promemoria con indicato sede, giorno e orario. Il promemoria andrà mostrato al momento dell'accesso.

Nel promemoria è riportato un link da utilizzare nel caso in cui si intendesse **disdire** l'appuntamento al fine di liberare il posto per gli altri utenti. In caso contrario verrà addebitato il costo della prestazione.

All'appuntamento la persona che deve eseguire il tampone ed il suo eventuale accompagnatore dovranno indossare la mascherina chirurgica, mantenere il distanziamento di almeno un metro e avere con sé la tessera sanitaria e l'impegnativa. Si raccomanda che sia presente possibilmente un solo accompagnatore per minore.
Per registrare l'accesso nelle sedi di:
- Verona: Fiera di Verona, padiglione 10, ingresso E
- Bussolengo: Centro Polifunzionale di via C. A. Dalla Chiesa
- San Bonifacio: Ospedale Fracastoro, Piano Terra, Aula 1
- Legnago: Ospedale Mater Salutis, accesso dal lato del Pronto Soccorso
- Isola della Scala: Centro Sanitario Polifunzionale di Isola della Scala - ex Pronto Soccorso
- Malcesine: Ospedale di Malcesine, sala riunioni vicino al Punto di Primo Intervento
- Caprino Veronese: Centro Sanitario Polifunzionale di Caprino Veronese
- Marzana: Ospedale di Marzana, palazzina ingresso a fianco della portineria
- Roncà: presso Impianti Sportivi – via santa Maria 2

EMERGENZA COVID 19 - Gestione domiciliare; strutture residenziali, circolari Ministero Salute

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-gestione-domiciliare-strutture-residenziali-circolari-ministero-salute/

Pubblicate dal Ministero della Salute le seguenti due circolari:
Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2
Il ministero fornisce indicazioni operative per la corretta gestione a domicilio del caso fin dalla diagnosi, con il duplice scopo di mettere in sicurezza il paziente e di non affollare in maniera non giustificata gli ospedali e soprattutto le strutture di pronto soccorso.
I Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS) giocano, in stretta collaborazione con il personale delle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) e con eventuali unità di assistenza presenti sul territorio, un ruolo cruciale nell'ambito della gestione assistenziale dei malati COVID-19.

Accesso dei visitatori a strutture residenziali sociosanitarie e Hospice
Con la Circolare del 30 novembre 2020 il ministero della Salute fornisce chiarimenti e indicazioni riguardo la ripresa in sicurezza di visite e contatti presso gli anziani in strutture residenziali.
Le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali e gli hospice ospitano persone anziane o disabili che costituiscono una fascia di popolazione particolarmente fragile e a maggior rischio di evoluzione grave se colpita da COVID-19. Per questo motivo si sono rese necessarie misure particolarmente stringenti di prevenzione e controllo delle infezioni per tutelare la salute degli assistiti in queste strutture.

L'attuazione di misure restrittive, tra cui il distanziamento fisico e le restrizioni ai contatti sociali, imposte dalle norme volte al contenimento della diffusione del contagio, ha d'altra parte determinato una riduzione dell'interazione tra gli individui e un impoverimento delle relazioni socioaffettive che, in una popolazione fragile e in larga misura cognitivamente instabile, possono favorire l'ulteriore decadimento psicoemotivo determinando poi un aumentato rischio di peggioramento di patologie di tipo organico. Inoltre, anche i familiari hanno dovuto affrontare la distanza dal proprio caro e la conseguente difficoltà ad offrire sostegno e supporto affettivo in un momento difficile come quello attuale.
In tale contesto il ministero fornisce ulteriori indicazioni, in coerenza con quanto previsto dal **rapporto dell'ISS "Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali"**, versione del 24 agosto 2020, per

garantire uniformità di applicazione delle disposizioni e per assicurare il pieno accesso in sicurezza di parenti e visitatori presso le strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice.

EMERGENZA COVID 19 - Richieste di attestazioni di negativizzazione, fine isolamento, quarantena scolastica, esito tampone

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-richieste-di-attestazioni-di-negativizzazione-fine-isolamento-quarantena-scolastica-esito-tampone/

Si segnala che sul sito dell'Ulss 9 Scaligera è possibile fare richiesta dei seguenti attestati relativi all'avvenuta esecuzione del test per uso lavoro - scuola

Tipologie di attestazioni rilasciate:

ATTESTAZIONE DI NEGATIVIZZAZIONE (normalmente richiesto per uso lavorativo nei casi positivi in cui viene richiesto di attestare la negativizzazione successiva)

ATTESTAZIONE DI QUARANTENA E FINE ISOLAMENTO (Attestazione per Casi Positivi o per Contatti Stretti della data di inizio e di fine isolamento. Normalmente richiesto per vedere riconosciuto il diritto ad assentarsi dal lavoro per la malattia Covid19 o perchè in quarantena in quanto Contatto Stretto con Caso Positivo)

ATTESTAZIONE DI QUARANTENA E FINE ISOLAMENTO PER RAGGIUNTO LIMITE TEMPORALE (Attestazione della data di inizio e di fine isolamento, attestante inoltre la fine dell'Isolamento Domiciliare Fiduciario raggiunto a seguito del 21° giorno della positività o dall'inizio dei sintomi, ancorché con esito/referto ancora positivo)

ATTESTAZIONE DI QUARANTENA SCOLASTICA (Attestazione della data di inizio e di fine isolamento, di uno studente posto in Isolamento Domiciliare Fiduciario per la presenza di un caso positivo nell'ambito scolastico, che si rilascia a nome del figlio per riconoscere ai genitori/tutori il diritto di assentarsi dal lavoro)

ATTESTAZIONE PER LA RIAMMISSIONE SCOLASTICA, CON TEST NEGATIVO (Attestazione della fine isolamento di uno studente - con test negativo - posto in Isolamento Domiciliare Fiduciario in quanto contatto stretto con caso positivo nell'ambito scolastico)

ATTESTAZIONE REFERTO/ESITO DI UN TAMPONE Esito/referto di un tampone, indipendentemente dall'Isolamento Fiduciario. Detta attestazione viene inviata con priorità ai soli residenti al di fuori della Regione Veneto in quanto i Cittadini Veneti ricevono l'esito direttamente ed immediatamente alla formulazione dello stesso, consultando autonomamente il loro Fascicolo Sanitario Elettronico, oppure lo possono richiedere anche al proprio medico di famiglia

Link al sito per compilare la richiesta **Compila la richiesta**

NEWS AREA TECNICA

MARCATURA CE - Compatibilità elettromagnetica: seconda modifica dell'elenco dei riferimenti delle norme armonizzate (Decisione n. 2020/1630)

https://www.apiverona.it/marcatura-ce-compatibilita-elettromagnetica-seconda-modifica-dellelenco-dei-riferimenti-delle-norme-armonizzate-decisione-n-20201630/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 4.11.2020 n. 366 la Decisione del 3 novembre 2020 n. 1630 che ha modificato il precedente elenco dei riferimenti delle norme armonizzate applicabili alla Direttiva compatibilità elettromagnetica.

Con tale Decisione, in vigore il 4 novembre 2020, il CEN e il Cenelec hanno rivisto le norme armonizzate EN 55011:2009, EN 55014-1:2006, EN 55015:2013 ed EN 55032:2012, con l'adozione delle norme armonizzate EN 55011:2016, EN 55011:2016/A1:2017 ed EN 55011:2016/A11:2020 per gli apparecchi industriali, scientifici e medicali; EN 55014-1:2017 ed EN 55014- 1:2017/A11:2020 per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari; EN IEC 55015:2019 ed EN IEC 55015:2019/A11:2020 per le apparecchiature elettriche di illuminazione e apparecchiature similari; nonché EN 55032:2015 ed EN 55032:2015/A11:20 per le apparecchiature multimediali. Inoltre hanno modificato la norma armonizzata EN 62026-2:2013 tramite l'adozione della norma armonizzata EN 62026-2:2013/A1:2019.

MARCATURA CE - Prodotti da costruzione

https://www.apiverona.it/marcatura-ce-prodotti-da-costruzione/

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 29.10.2020 n. 359 la Decisione del 28 ottobre 2020 n. 1574. Con tale provvedimento, nel modificare il precedente elenco relativo ai titoli dei documenti di valutazione europea dei prodotti da costruzione, viene disposto l'introduzione di venticinque nuovi prodotti per i quali il fabbricante, una volta che ha attuato le relative disposizioni, può volontariamente provvedere a redigere la dichiarazione di prestazione (ex dichiarazione CE di conformità) e apporre la marcatura CE, ai sensi della normativa CPR .

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO - INAIL, Fibre Artificiali Vetrose – FAV

https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-inail-fibre-artificiali-vetrose-fav/

Resa disponibile sul sito dell'Inail una pubblicazione relativa alle Fibre Artificiali Vetrose FAV.

In seguito al divieto di utilizzazione dell'amianto, tra i materiali sostitutivi, le fibre artificiali vetrose (FAV) rappresentano il gruppo commercialmente più utilizzato, trovando interessanti applicazioni dal punto di vista industriale.

Una così vasta diffusione è dovuta alle loro particolari proprietà tecnologiche: elevata stabilità chimica e fisica, non infiammabili, resistenti alle condizioni ambientali e ai microrganismi, proprietà dielettriche e di isolamento dalle sollecitazioni termiche ed acustiche.

Appartengono alle FAV: lana di vetro, lana di roccia, lana di scoria, fibre di vetro a filamento continuo, fibre ceramiche refrattarie (FCR) e lane di nuova generazione (alkaline earth silicate e high alumina, low silica wools). Le FAV sono costituite da silicio e quote variabili di ossidi alcalino terrosi, alcali, alluminio, boro, ferro e zirconio.

La pubblicazione è consultabile e scaricabile al seguente link: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-fibre-artificiali-vetrose.html